

GR_GERICHTE S 2021 37 vom 15. Februar 2022

GR Gerichte, 2022-02-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_S_2021_37

FR: GR_GERICHTE S 2021 37 du 15 février 2022

IT: GR_GERICHTE S 2021 37 del 15 febbraio 2022

Regeste

rendita AI | Invalidenversicherung

Erwägungen

E. 1

Ai sensi dell'art. 69 cpv. 1 lett. a della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI; RS 831.20) le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI. La competenza per materia e per territorio del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni è data dall'art. 57 della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1) e dall'art. 49 cpv. 2 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa del 31 agosto 2006 (LGA; CSC 370.100). In quanto destinataria formale e materiale della decisione, la ricorrente è particolarmente toccata dalla decisione impugnata, ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa ed è quindi legittimata a presentare ricorso (art. 1 cpv. 1 LAI in unione con l'art. 59 LPGA). Sul ricorso tempestivo e presentato nella dovuta forma può perciò essere entrato nel merito (art. 1 cpv. 1 LAI in unione con gli artt. 60 e 61 lett. b LPGA e con l'art. 38 cpv. 4 lett. a LPGA).

E. 2

Nella fattispecie va deciso se l'Ufficio AI ha negato a ragione una rendita AI alla ricorrente. Il reddito senza invalidità di CHF 63'248.10 come cuoca è pacifico. Contestato è invece innanzitutto il reddito da invalida, con limitazioni dovute al danno alla salute, posto che l'Ufficio AI pretende che vada calcolato in base alle tabelle RSS a CHF 38'930.90, cosicché risulterebbe un grado d'invalidità del 38% soltanto, inferiore quindi alla soglia del 40% richiesta, mentre la ricorrente sostiene si debba considerare il reddito da lei effettivamente conseguito, come è stato fatto nelle decisioni del 2016. Inoltre è contestata pure la deduzione sociale dal reddito secondo le tabelle RSS. Per quanto attiene al diritto applicabile va notato che dal 1° gennaio 2022 sono in vigore le disposizioni rivedute della LAI (nonché della LPGA) e dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI;

- 15 - RS 831.201) (Ulteriore sviluppo dell'AI). Siccome sia la decisione impugnata sul diniego della concessione di una rendita sia l'eventuale diritto alla rendita stesso antecedono il 1° gennaio 2022, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell'OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021 (cfr. ad esempio la Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione per l'invalidità [CIRAI] n. 9100 seg.). Ciò risulta anche dalle regole generali del diritto intertemporale e della fattispecie determinante (cfr. fra tante le DTF 148 V 174 consid. 4, DTF 144 V 210 consid. 4.3.1 e DTF 129 V 354 consid. 1 con rinvii).

E. 3

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurata ha diritto a una rendita se (a.) la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili, (b.) ha avuto un'incapacità al lavoro ai sensi dell'art. 6 LPGa almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione e (c.) al termine di questo anno è invalida ai sensi dell'art. 8 LPGa almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui la persona assicurata ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGa ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni. Nell'occorrenza secondo l'Ufficio AI la fine del periodo d'attesa di un anno sarebbe il 30 novembre 2018, con un'incapacità lavorativa media durante l'anno d'attesa del 59.89% (act. C.251 pag. 15). Il diritto alla rendita potrebbe dunque nascere al più presto il 1° dicembre 2018. Poiché però la nuova domanda di prestazioni AI è stata inoltrata solo il 26 ottobre 2018 (act. C.202), la ricorrente potrebbe avere diritto alla rendita al più presto dal 1° aprile 2019 in poi. Gli assicurati con attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che provoca un'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1 LPGa) che può essere conseguente a infermità congenita,

- 16 - malattia o infortunio (art. 4 cpv. 1 LAI). È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale (art. 6 LPGa). È invece considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata anch'essa da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 cpv. 1 LPGa). Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGa). Le difficoltà socio-culturali che influenzano la capacità lavorativa e i fattori psicosociali non costituiscono danni alla salute. Tra i fattori non legati all'invalidità vi sono anche l'aggravamento e la simulazione (cfr. per il tutto UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2020, n. 22 segg. ad art. 7 LPGa; per l'aggravamento e fenomeni simili cfr. anche la DTF 141 V 281 consid. 2.2.1 seg. e la DTF 140 V 193 consid. 3.3). Tenor l'art. 28a cpv. 1 LAI per valutare il grado d'invalidità di un'assicurata che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGa. Secondo tale disposizione il reddito che l'assicurata invalida potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lei dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che ella avrebbe potuto ottenere se non fosse diventata invalida. L'ammontare della perdita di guadagno determina il grado d'invalidità in percentuale. Se l'assicurata non esercita un'attività professionale (o se deve esser fatta astrazione dal lavoro esercitato) non è possibile

- 17 - raccogliere dei dati esatti ai sensi dell'art. 16 LPGa. Il grado d'invalidità viene ugualmente determinato secondo il metodo abituale del raffronto dei redditi facendo capo a dei dati ipotetici e sommari. Secondo la prassi la valutazione del medico in merito

all'esigibilità, e cioè in merito alle attività che l'assicurata, tenuto conto dei suoi disturbi, è ancora in grado di effettuare, ha un ruolo primordiale. Dalla valutazione dell'esigibilità fatta dal medico risultano infatti quali attività entrano ancora in considerazione per l'assicurata malgrado le limitazioni dello stato di salute. Su tali basi deve essere valutato il reddito che l'assicurata potrebbe ancora realizzare (guadagno da invalido). Questo guadagno deve poi essere paragonato con quello che l'assicurata avrebbe ottenuto se non fosse diventata invalida (guadagno senza invalidità). Il risultato dà il grado d'invalidità (cfr. fra tante DTF 148 V 174 consid. 5 e DTF 130 V 343 consid. 3.3 e 3.4 con rinvio alla DTF 128 V 29).

E. 4

Per determinare il reddito con invalidità ci si deve principalmente basare sull'effettiva situazione professionale-reddituale della persona assicurata. Se dopo l'inizio dell'invalidità la persona svolge un'attività lucrativa per la quale – cumulativamente – sono date condizioni di lavoro particolarmente stabili e si può presumere che sfrutterà appieno e in modo ragionevole la sua capacità lavorativa residua, e se inoltre il reddito derivante dalla prestazione lavorativa risulta essere adeguato e non un salario sociale, in linea di principio il guadagno effettivamente conseguito viene considerato come reddito d'invalidità. In assenza di un tale reddito effettivamente percepito, in particolare qualora dopo l'insorgere del danno alla salute la persona assicurata non abbia intrapreso nessun'attività lucrativa o in ogni caso nessun'attività lucrativa di per sé ragionevolmente esigibile, secondo la giurisprudenza ci si può basare sugli stipendi rilevati dalle tabelle RSS pubblicate dall'Ufficio federale di statistica (DTF 143 V 295 consid. 2.2 e DTF 135 V 297 consid. 5.2; vedi anche fra tante la sentenza del Tribunale federale 8C_491/2021 del 20 dicembre 2021 consid. 4.2 e 9C_206/2021

- 18 - del 10 giugno 2021 consid. 4.4.2). Di norma si applica il valore totale (vedi DTF 144 I 103 consid. 5.2; sentenze del Tribunale federale 8C_632/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 6.3.2, 9C_206/2021 del 10 giugno 2021 consid. 4.4.2 e 9C_237/2007 del 24 agosto 2007 consid. 5.1, non pubblicata in DTF 133 V 545, ma in SVR 2008 IV n. 20 pag. 63).

E. 4.1

Nell'occorrenza l'Ufficio AI ha negato l'esaurimento della capacità lavorativa residua della ricorrente, argomentando che con l'attività di aiuto cuoca ella non svolgerebbe un'attività adatta alla sua condizione. A mente dell'Ufficio AI, secondo la perizia la ricorrente potrebbe raggiungere una capacità lavorativa del 70% in una tale attività adeguata, anziché quella del 60% nell'attività svolta precedentemente come attestato dai periti. Questo ragionamento non convince. Nella misura in cui l'Ufficio AI prende di mira lo sfruttamento della capacità lavorativa dal punto di vista medico, questa Corte ritiene inammissibile rimproverare alla ricorrente di non aver esaurito tale capacità. Dopo tutto, ella lavora come (aiuto) cuoca con un volume d'impiego dell'80%, il che supera non solo la capacità di lavoro nella sua occupazione abituale come indicata nella perizia (60%), bensì pure la capacità lavorativa considerata ragionevolmente esigibile per le attività adattate (70%). Esaminato va piuttosto se la ricorrente stia sfruttando appieno la sua capacità lavorativa residua dal punto di vista occupazionale. In questo contesto il salario effettivamente percepito quale (aiuto) cuoca, ridotto a un carico di lavoro del 70%, deve essere confrontato con il salario secondo le tabelle RSS con un volume d'impiego sempre del 70%. Giustamente non può invece essere considerato il guadagno quale segretaria e animatrice, in quanto la ricorrente non svolge più quelle attività.

E. 4.2

Secondo la giurisprudenza si considera che la capacità lavorativa non sia sfruttata appieno quando la persona assicurata potrebbe percepire, in un ipotetico mercato del lavoro equilibrato (art. 16 LPGA), un reddito più alto di quello effettivamente percepito (DTF 135 V 297 consid. 5.2; sentenze

- 19 - del Tribunale federale 8C_5/2020 del 22 aprile 2020 consid. 5.1 e 8C_631/2019 del 18 dicembre 2019 consid. 6; sul concetto di mercato del lavoro equilibrato vedi la DTF 138 V 457 consid. 3.1 e DTF 134 V 64 consid. 4.2.1). In linea di principio la giurisprudenza applica la tabella RSS TA1_tirage_skill_level, riga "totale", come base di confronto (cfr. le sentenze del Tribunale federale 9C_508/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5 e 9C_237/2007 del 24 agosto 2007 consid. 5.1 con rinvio alla DTF 124 V 321; cfr. anche le DTF 143 V 295 consid. 4.2.2 e DTF 142 V 178 consid. 1.3).

E. 4.3

Nel caso qui in giudizio l'Ufficio AI ha reputato applicabili le tabelle statistiche RSS del 2016. In base a esse, il reddito da invalida ammonterebbe a CHF 38'930.90 (valore mediano per 40 ore di lavoro settimanali, per rami economici, settore privato [TA1_tirage_skill_level], prendendo lo stipendio medio per una persona di sesso femminile nel livello di competenza 1 nella categoria totale con una capacità lavorativa del 70% [CHF 4'363.00 mensili], tredicesima compresa, adattandolo poi al tempo di lavoro medio usuale di 41.7 ore settimanali e indicizzandolo per tener conto dello sviluppo dei salari nominali nel periodo trascorso dal 2016 al 2021, ossia $\times 1.003995 \times 1.004824 \times 1.005 \times 1.005$; vedi act. C.247). Innanzitutto si costata che sarebbero state applicabili semmai le tabelle RSS 2018 e non 2016, poiché esse erano già state pubblicate il 21 aprile 2020, cioè quasi un anno prima del 24 febbraio 2021 quando è stata emanata la decisione qui impugnata (vedi la DTF 143 V 295, in particolare consid. 2.3, e la sentenza del Tribunale federale 9C_15/2018 del 2 luglio 2018 consid. 4.3). Si giungerebbe perciò semmai piuttosto a CHF 38'660.55 (= CHF 4'371.00 / 40 \times 41.7 \times 12 \times 1.005 \times 1.005 \times 0.7). Di conseguenza il reddito concretamente conseguito dalla ricorrente (CHF 37'710.90; vedi sopra n. 11 della fattispecie), adeguato al volume d'impiego del 70% anziché dell'80% (= CHF 32'997.05), è 14.6% inferiore a quello di cui alle tabelle RSS. Ne segue che di principio non si è più in

- 20 - presenza di una differenza di poca importanza. Quindi in linea generale ci si potrebbe basare sul reddito effettivamente percepito.

E. 5

Tuttavia va precisato ancora che nel calcolo del reddito da invalidi in base alle tabelle RSS va tenuto conto anche della deduzione sociale. Va dunque esaminato pure questo aspetto.

E. 5.1

Secondo la giurisprudenza federale per le persone assicurate che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, genere, età, anni di servizio, nazionalità o tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico di cui alle tabelle RSS. Va concessa una tale deduzione in particolare se una persona assicurata è limitata anche nella sua capacità di svolgere un'attività lavorativa di manovalanza fisicamente leggera (vedi DTF

E. 5.2

Nella fattispecie che qui ci occupa dalla valutazione consensuale nella perizia pluridisciplinare in merito al profilo di resistenza si evince che le incapacità lavorative di pertinenza reumatologica e psichiatrica della ricorrente ridurrebbero entrambe la sua resistenza e la sua tolleranza allo

- 21 - stress. La riduzione della capacità lavorativa attestata terrebbe inoltre conto delle pause che la ricorrente necessiterebbe per il recupero delle energie psico-fisiche (act. C.228 pag. 34). Sono del resto determinanti, per la capacità lavorativa in attività adatte, le valutazioni reumatologiche e psichiatriche. Dal punto di vista reumatologico i periti ritengono che un'attività adeguata sarebbe un'attività variata, possibilmente in parte sedentaria, che eviti movimenti ripetitivi di flessione-estensione del ginocchio in carico, il salire e scendere ripetutamente le scale, la posizione inginocchiata, la posizione accovacciata, spostamenti su terreni accidentati, spostamenti molto ripetitivi, la posizione statica eretta prolungata, spostamenti su terreni particolarmente accidentati e forti salite ma soprattutto le discese. La posizione eretta alternata alla posizione seduta sarebbe accettabile. Numerosi piccoli spostamenti durante il giorno sarebbero accettabili. Dovrebbero essere invece evitati movimenti molto ripetitivi sopra l'altezza delle spalle, posizioni non ergonomiche, movimenti ripetitivi di flessione-estensione e rotazione del tronco (act. C.228 pag. 47). Dalla parte psichiatrica della perizia quanto al profilo di resistenza non si può desumere informazioni supplementari rispetto a quanto ritenuto pocanzi (act. C.228 pag. 83). Tuttavia dall'apprezzamento medico- assicurativo si può dedurre la ricorrente sarebbe caratterizzata da pervasiva ansietà, sensibilità, insicurezza di sé e criticità nei confronti del futuro (act. C.228 pagg. 82 seg.). In ogni caso, dalla ridotta tolleranza allo stress si potrebbe concludere che un'attività adatta sarebbe quella senza grandi pressioni temporali e con un'atmosfera lavorativa benevola. In costellazioni con requisiti analoghi per un'attività adattata alla sofferenza questa Corte ha già concesso una deduzione sociale del 5% o anche del 10% (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 19 72 del 9 giugno 2020 consid. 6.3 e S 21 108). Ciò si impone ancor più, poiché questi requisiti non sono facilmente compatibili con i decorsi abituali del livello di competenza 1. Si otterrebbe dunque un reddito da invalida basato sulle tabelle RSS del 2018 (e non 2016), adeguato e

- 22 - indicizzato (CHF 38'660.55), di CHF 36'727.55 dopo una tale deduzione sociale del 5%, ovvero l'11% in più rispetto al reddito effettivamente conseguito quale aiuto cuoca. Volendo però tener conto di una deduzione del 10% come pare qui più ragionevole visto l'insieme delle circostanze del caso e tenuto conto della giurisprudenza federale più recente (cfr. ad esempio le sentenze del Tribunale federale 8C_115/2021 del 10 agosto 2021 consid. 3.2.1 e 9C_283/2020 del 17 agosto 2020 consid. 7.1.1), il reddito basato sulle tabelle RSS sarebbe invece di CHF 34'794.50, quindi superiore del 5.4% al salario effettivo.

E. 5.3

Riassumendo, prendendo sempre il reddito senza invalidità rimasto incontestato di CHF 63'248.10, se si ci basa sul salario effettivamente percepito di CHF 37'710.90, adeguandolo al 70% (= CHF 32'997.05), si giunge a un grado d'invalidità del 48%. Se invece ci si vuole basare sul salario di cui alle tabelle RSS (2018 e non 2016) di CHF 38'660.55 con una deduzione del 5% (= CHF 36'727.50), risulta un grado d'invalidità del 42%, mentre con una deduzione del 10% (= CHF 34'794.50) se ne ottiene uno del 45%. In ogni caso quindi

risulta un diritto a un quarto di rendita della ricorrente. 6. Per questi motivi il ricorso va accolto e la decisione impugnata del 24 febbraio 2021 va annullata. Alla ricorrente va riconosciuta un quarto ($\frac{1}{4}$) di rendita a far tempo dal 1° aprile 2019. 7. Secondo l'art. 61 lett. fbis LPGa in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese, siccome la LAI lo prevede espressamente. L'entità delle spese è determinata fra CHF 200.00 e CHF 1'000.00 in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (art. 69 cpv. 1bis LAI). Le spese vanno di regola a carico della parte soccombente.

- 23 - Nella fattispecie l'esito della controversia giustifica l'accollamento delle spese, fissate per prassi di questa Corte a CHF 700.00, all'Ufficio AI. 8. La ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle spese ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale cantonale delle assicurazioni. Anche a questo proposito l'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento (art. 61 lett. g LPGa). 8.1. Nell'occorrenza con decreto del 16 giugno 2021 (act. D.6) l'allora giudice dell'istruzione aveva invitato la ricorrente a presentare la propria nota d'onorario e l'accordo sull'onorario. Con rinvio agli artt. 2 segg. dell'Ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati del 17 marzo 2009 (Ordinanza sull'onorario degli avvocati, OOA; CSC 310.250) aveva segnalato espressamente che in assenza dell'inoltro di un accordo sull'onorario la Corte stabilirebbe l'eventuale indennità di parte secondo doveroso apprezzamento. 8.2. La patrocinatrice della ricorrente ha presentato la sua nota d'onorario in data 21 giugno 2021 (act. E.1), con la quale fa valere un'indennità a titolo di ripetibili di CHF 3'153.90, composta da 11.5 ore a CHF 250.00 l'ora (= CHF 2'875.00), oltre a CHF 248.00 di spese di cancelleria e CHF 30.90 di spese vive ("disborsi postali e telefonici, trasferte"). Tale nota d'onorario è stata intimata all'Ufficio AI per osservazioni, il quale non si è espresso in merito. 8.3. Il numero di ore fatte valere appare adeguato alla complessità del caso. Come accennato nel decreto del 21 giugno 2021, però, secondo la prassi ormai costante di questa Corte (vedi in particolare il comunicato stampa del Tribunale amministrativo del 22 novembre 2017 su <<https://www.giustizia-gr.ch/1/gerichte/tribunale-amministrativo/attualita/informazioni>> con vari rinvii; cfr. fra tante la

- 24 - sentenza del Tribunale amministrativo A 19 15 del 1° luglio 2019 consid. 6.2) se viene fatta valere una tariffa oraria diversa da quella cosiddetta corrente di CHF 240.00 l'ora (cioè a metà fra CHF 210.00 e CHF 270.00; cfr. l'art. 3 cpv. 1 OOA), occorre versare agli atti un accordo sull'onorario. Qui manca, cosicché per prassi si applica la tariffa ordinaria di CHF 240.00. Ai CHF 2'760.00 di onorario vi si aggiunge poi – sempre per prassi – un massimo (forfettario) del 3% per spese, oltre al 7.7% di IVA, arrivando così a un importo complessivo di CHF 3'061.70 da rimborsare alla ricorrente. III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione dell'Ufficio AI del 24 febbraio 2021 è annullata. Alla ricorrente è riconosciuto un quarto ($\frac{1}{4}$) di rendita a far tempo dal 1° aprile 2019. 2. Le spese processuali di CHF 700.00 sono poste a carico dell'Ufficio AI. 3. L'Ufficio AI è obbligato a versare alla ricorrente l'importo di CHF 3'061.70 (IVA e spese incluse) a titolo di ripetibili. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni]

E. 10

agosto 2021 consid. 3.2.1 e 9C_283/2020 del 17 agosto 2020 consid. 7.1.1). Il Tribunale federale ha poi precisato al riguardo che una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permette di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. La deduzione va inoltre valutata complessivamente – e non

separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione – tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti del potere di apprezzamento (cfr. ad esempio la sentenza 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1; vedi per il tutto anche DTF 146 V 16 con rinvii).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.